

STATUTO

DE RERUM NATURA

Art. 1

E' costituita l' associazione culturale "nuvolanove" . *Hoc. Sic.*

Art. 2

L' Associazione Culturale "nuvolanove" vuole essere un' aggregazione libera di individui mossi da un sentire comune e pronti a contribuire con le loro differenti specificità a costruirsi una forte identità artistica e sociale.

L' Associazione si dichiara apolitica, apartitica, astemia quando serve.

Non si pone finalità di lucro.

Art. 3

L' Associazione ha sede legale in Milano, Via Zuretti n. 75. Potranno essere istituite sedi secondarie o periferiche in Italia e all' estero.

Art. 4

L' Associazione ha durata illimitata.

Art. 5

L' Associazione si propone come scopo di promuovere e favorire attività e servizi culturali, sociali, informativi, educativi e ricreativi, nelle loro esplicazioni più varie; nessuna peculiarità umana - nazionalità, sesso, lingua, posizione sociale, credo religioso e politico - diverrà motivo di discriminazione da parte dell' Associazione, che anzi riconosce e sostiene il valore dell' uguaglianza nella diversità .

Per l' Associazione donna e uomo godono degli stessi diritti, doveri ed opportunità.

Essenziale per l' associazione è la collaborazione, sia all' interno della stessa, sia tra essa e l' esterno: il confronto e lo scambio con l' altro, nonché il suo il contributo sono auspicati, incoraggiati e perseguiti.

Chiunque non dimostri di aderire nel profondo ai suddetti principi non sarà ammesso a far parte dell' Associazione.

Art. 6

In particolare, l' Associazione si propone di:

- progettare, organizzare e realizzare spettacoli, mostre, festival, happenings, concorsi, rassegne, convegni, conferenze, incontri ed altri eventi a carattere artistico, culturale, ricreativo ed informativo, nella promozione delle discipline artistiche per se stesse o a fini divulgativi.
- promuovere ricerche, studi, pubblicazioni e iniziative editoriali in ogni ambito artistico, tecnico o scientifico, sempre nel rispetto degli scopi dell' Associazione.
- perseguire attività formative ed educative, quali corsi - professionali e non - , stages, lezioni, incontri, e qualsiasi ulteriore percorso formativo atto a sostenere la rilevanza delle arti e a promuovere attività di sensibilizzazione verso tematiche a carattere etico-sociale.
- contribuire alla promozione e valorizzazione delle istanze e dell' immagine dell' Associazione.
- servirsi di ogni forma di comunicazione quale veicolo d' arte e di messaggi, e quale arte e messaggio in se stessa.
- garantire l' organizzazione di occasioni e attività di confronto, di intrattenimento, ricreative e di ristoro, di viaggi, di escursioni e scambi a carattere artistico, culturale, sociale.
- promuovere tutte le iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali dell' Associazione; collaborare aderire e garantire il sostegno ad iniziative coerenti con gli scopi dell' Associazione.
- sperimentare, conoscere, interpretare, descrivere la realtà, nell' ottica di una costante crescita dei soci e dei destinatari delle iniziative, come individui e nella vita di relazione.
- Aderire a network nazionali e internazionali e ad ogni altra forma di rete che aderisce e promuove le finalità dell' associazione

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l' Associazione potrà collaborare e ricevere supporto da qualsiasi Ente pubblico o privato o associazione, locale, regionale o internazionale.

NUMMUS ET EIUS GESTIO

Art. 7

Il patrimonio sociale dell' Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell' Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali;
- dai proventi derivanti da manifestazioni, attività o iniziative o partecipazioni alle stesse;
- da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti, pubblici e privati;
- da finanziamenti provenienti da qualsiasi ente/organizzazione/istituto, pubblico o privato.

Ogni mezzo che non risulti in contrasto con la natura e gli scopi dell' Associazione potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all' Associazione e incrementare il suo patrimonio.

L' esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCII

Art. 8

Sono ammessi a far parte dell' Associazione tutti coloro che condividono con convinzione i principi e gli scopi dell' Associazione.

Sull' ammissione degli aspiranti soci è competente a deliberare il Comitato Direttivo; gli aspiranti soci devono presentare regolare domanda indicando le proprie complete generalità, insieme alla dichiarazione di accettare ed aderire allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

A meno di esplicito diniego da parte del Comitato Direttivo, a suo insindacabile giudizio, la domanda si intende accettata.

All' atto di ammissione, il/la socio/a si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale. Tale quota non può considerarsi rimborsabile.

Non è consentita la figura del socio temporaneo, e la quota associativa non è trasmissibile.

Il numero di soci è illimitato.

Art. 9

Sono soci dell' associazione:

- I soci fondatori;
- I soci effettivi. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all' iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Le associazioni e persone giuridiche possono far parte dell' Associazione tramite il loro legale rappresentante.

Le attività svolte dai soci a favore dell' associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L' Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10

I soci aderenti all' associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega - tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto -, di informazione e di controllo, e di recedere dall' Associazione.

I soci aderenti all' associazione hanno il dovere di svolgere la propria attività all' interno dell' associazione nel rispetto del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali; hanno inoltre il dovere di cooperare con spirito di solidarietà, collaborazione, lealtà, correttezza, buona fede e impegno nei confronti dell' associazione.

Art. 11

La qualifica di socio/a decade per:

- decesso;
- dimissioni, da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota sociale o degli altri contributi richiesti;
- decadenza, vale a dire perdita dei requisiti inizialmente a motivo dell' ammissione;
- esclusione, deliberata dal Comitato direttivo a causa di inadempienza, scorrettezza, denigrazione, incompatibilità o altri gravi motivi di danno morale e/o materiale, appropriazione indebita, comportamenti difformi dagli scopi dell' Associazione, danneggiamento degli interessi dell' Associazione. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito. Il foro di competenza è il foro di Milano.

Soci receduti o esclusi non hanno diritto di richiedere la restituzione dei contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell' associazione.

STRUCTURA

Art. 12

Gli organi dell' Associazione sono:

- l' assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il/la Vice Presidente;
- il/la Tesoriere/a.

I regolamenti interni potranno prevedere particolari incarichi.

Art. 13

L' assemblea è il principale organo decisionale dell' Associazione. Vi partecipano tutti i soci che alla data di convocazione siano in regola col pagamento della quota sociale.

L' assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, potrà essere tenuta anche in locali differenti da quelli della sede sociale.

L' assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal/la Presidente ogni anno tra il primo gennaio ed il trenta aprile; l' assemblea straordinaria può essere convocata in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando è richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Le assemblee, ordinarie o straordinarie, vengono convocate con un preavviso di almeno 30 giorni, tramite invito per lettera raccomandata indirizzata ai soci; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 10 giorni purché si proceda alla convocazione per telegramma.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l' ordine del giorno e la sede dove si terrà la riunione.

Ogni socio/a ha diritto ad un voto; è ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio/a. Ogni socio/a non può rappresentare più di cinque soci.

L' assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo il termine fissato per la prima, è valida con la presenza di un numero di soci, in proprio o rappresentati, pari ad almeno due quinti del totale.

L' assemblea:

- elegge il/la Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere, alla fine del loro mandato oppure in seguito a dimissione degli stessi.
- approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- discute e delibera le relazioni presentate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle direttive d' ordine generale dell' Associazione e sulle attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- fissa annualmente l' importo della quota sociale di adesione;
- propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- delibera sullo scioglimento dell' Associazione, sulle proposte di modifica dello Statuto, sul trasferimento della sede dell' Associazione.
- delibera su ogni argomento, a carattere ordinario o straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L' assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci, presenti o tramite delega. In caso di parità di voti, l' Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Per le delibere con per oggetto la nomina del/la Presidente e del Consiglio Direttivo, le modifiche dello Statuto, il trasferimento della sede o l' apertura di nuove sedi periferiche e lo scioglimento dell' Associazione, occorre la maggioranza qualificata dei soci, in proprio o rappresentati.

Art. 14

L' associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall' assemblea e composto dal Presidente dell' Associazione, che ne sarà il/la Presidente e il/la legale rappresentante, nonché da un minimo di due consiglieri sino ad un massimo di nove.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente ed un/a Segretario/a, che ricoprirà anche la funzione di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, può nominare tra i suoi membri o tra i soci, un/a Direttore/trice Artistico/a, stabilendone in apposito verbale le mansioni. Il Direttore Artistico, qualora sia

individuato tra Soci estranei al Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Compiti del Consiglio Direttivo sono di:

- eseguire le delibere dell' Assemblea;
- deliberare sulle questioni inerenti l' attività dell' Associazione per l' attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- redigere all' assemblea i bilanci preventivi e consuntivi, secondo le proposte dell' Assemblea;
- deliberare circa l' ammissione di soci; procedere, all' inizio di ogni anno sociale, alla verifica del permanere dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; procedere a tale verifica ogniqualvolta se ne verifichi la necessità;
- deliberare circa l' esclusione i soci;
- deliberare sulle modalità di adesione e di partecipazione dell' Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche o private, e viceversa;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario eccedente l' ordinaria amministrazione;
- elaborare e approvare eventuali regolamenti generali e speciali per il funzionamento e l' esecuzione del presente statuto.

Il Consiglio inoltre dispone dei più ampi poteri per l' ordinaria e straordinaria amministrazione dell' Associazione e per lo svolgimento dell' attività della stessa, essendogli deferito tutto quello che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all' assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di un ulteriore avviso, o straordinariamente ogniqualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno due terzi dei suoi componenti. Non è consentito ad alcun membro del Consiglio Direttivo di porre il veto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora vengono a mancare uno o più consiglieri, questi sono sostituiti con altri nominati per cooptazione del Consiglio, e durano in carica sino alla successiva assemblea.

Solo nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti in carica devono richiedere la convocazione dell'Assemblea entro tre mesi per l'elencazione di tutti i Consiglieri.

Il/la Consigliere/a che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Art. 15

Il/la Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea. Il/la Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, adotta i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

Il/la Presidente rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Al/la Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei terzi che dei soci.

Il/la Presidente convoca l'assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o dal Segretario/a.

Il/la Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal/la Tesoriere/a.

Il/la Presidente dura in carica tre anni, e non è rieleggibile per più di due volte consecutivamente.

Art. 16

Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del/la Presidente.

Art. 17

Il Tesoriere gestisce i fondi ed il patrimonio dell'Associazione, fornendone periodico rendiconto al Consiglio Direttivo, che dovrà ratificarne l'operato.

IMAGO

Art. 18

Il logo dell' Associazione, nella versione approvata con delibera dal primo Consiglio Direttivo successivo alla costituzione dell' Associazione, potrà essere utilizzato solo con voto favorevole di tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso, ed esclusivamente nell' ambito delle attività intraprese, promosse o supportate dall' Associazione.

EXITUS

Art. 19

Lo scioglimento dell' Associazione viene deliberato dall' Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci con diritto di voto, che provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori.

L' eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, sarà devoluto ad un ente o istituzione non commerciali che perseguano finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 21

Per aspera ad astra... Hoc. Sic.